



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO**

**TRIBUNALE FEDERALE**

R.G.T.F. n. 12/25

Nella seduta del 5 maggio 2025, composta da:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (collegato da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente, relatore est. (collegata da remoto)
Avv. Raffaella Vignotto	Componente (collegato da remoto)

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento disciplinare n. 16/24 RGPF di cui all'atto di deferimento della Procura Federale datato 10 aprile 2025, instaurato nei confronti dei tesserati Luciano MAMMI, Leonardo BOGANI, Lorenzo PICIERNO, Franco REDEGHIERI e Franco SOLMI, in relazioni alle seguenti violazioni:

- A) *Quanto ai tesserati Luciano Mammi, Leonardo Bogani e Lorenzo Picierno la violazione dell'art. 2 (violazione dei principi di lealtà e correttezza) del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché dell'art. 5 co. 1 lett. a) (violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti) del Regolamento di Giustizia UITA, in relazione alla violazione degli art. 9 (principio di imparzialità) e 10 (prevenzione dei conflitti di interessi) del Codice di Comportamento Sportivo CONI con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a), d), i) per aver posto in essere le condotte di cui alle premesse n. 25, 26 e 27;*
- B) *Al tesserato Luciano Mammi la violazione dell'art. 2 (violazione dei principi di lealtà e correttezza) del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché art. 5 co. A lett. a) (violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti) del Regolamento di Giustizia UITA, in relazione alla violazione dell'art. 25 dello Statuto sezionale nonché dell'art. 10 (prevenzione dei conflitti di interessi) del Codice di Comportamento Sportivo CONI con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a), d), i) per aver posto in essere la condotta di cui alla premessa n. 28, nonché per aver omesso di vigilare sull'operato del segretario sezionale Leonardo Bogani, in relazione alla condotta al medesimo contestata al capo C) che segue;*
- C) *Al tesserato Leonardo Bogani la violazione dell'art. 2 (violazione dei principi di lealtà e correttezza) del Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché art. 5 co. A lett. a) (violazione dei*



*principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti) del Regolamento di Giustizia UITA, in relazione alla violazione dell'art. 9 (principio di imparzialità) e 10 (prevenzione dei conflitti di interesse) del Codice di Comportamento Sportivo CONI con le aggravanti di cui all'art. 10 co. 1 lett. a), d), i) per aver posto in essere la condotta di cui alla premessa n. 29;*

*D) Al tesserato Franco Redeghieri la violazione dell'art. 25 co. A lett. f) del Regolamento di Giustizia UITA per aver posto in essere la condotta di cui alla premessa n. 30;*

*E) Al tesserato Franco Solmi la violazione dell'art. 25 co. A lett. f) del Regolamento di Giustizia UITA per aver posto in essere la condotta di cui alle premesse n. 19, 20 e 30;*

Con richiesta avanzata all'udienza, di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sociale e sportiva per:

MAMMI Luciano per la durata di anni 3 e mesi 6;

BOGANI Leonardo per la durata di anni 2 e mesi 6;

PICIERNO Lorenzo per la durata di anni 2;

REDEGHIERI Franco e SOLMI Franco per la durata di mesi 3.

## FATTO

Il presente procedimento ha origine da una serie di esposti pervenuti alla Procura Federale da parte di tesserati della Sezione TSN di Modena.

Procedendo con ordine, in data 22 agosto 2024 i tesserati Franco Redeghieri e Franco Solmi, membri del Consiglio direttivo della Sezione TSN di Modena, depositavano un esposto con cui denunciavano la commissione per irregolarità contabili ed amministrative nella gestione della Sezione.

In particolare essi affermavano che le irregolarità, sia contabili che amministrative, sarebbero consistite:

- 1) nella mancata contabilizzazione di entrate, nella predisposizione di artifici contabili nonché in una gestione di cassa non formalizzata, per ciò che atteneva il conto consuntivo relativo all'anno 2023;
- 2) nella negata esibizione del registro di cassa da parte del Presidente della Sezione Luciano Mammi agli esponenti che ne avevano fatto richiesta;
- 3) nella falsa verbalizzazione in quanto avvenuto nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del 20 luglio 2024;
- 4) nella delega di funzioni conferita il 2 aprile 2024 al socio Marco Malagoli da parte del Presidente della Sezione, avente ad oggetto funzioni ad avviso degli esponenti non erano delegabili.

Successivamente, il 16 settembre 2024, il Segretario della predetta Sezione, sig. Leonardo Ambrogio Bogani, denunciava che i tesserati Franco Redeghieri e Franco Solmi avevano posto in essere condotte disciplinarmente rilevanti consistite nell'aver diffuso notizie false e a contenuto diffamatorio sul suo operato



di gravità tale da poter “configurare gli estremi richiesti per un provvedimento di radiazione dei suddetti consiglieri dagli iscritti alla Unione Italiana Tiro a Segno”.

Il successivo 23 settembre 2024, perveniva alla Procura Federale un ulteriore esposto, a firma del Presidente della Sezione TSN di Modena, sig. Luciano Mammi, che denunciava non soltanto condotte diffamatorie in danno suo e del segretario sezionale attribuibili ai soci Franco Redeghieri e Franco Solmi, ma anche la violazione da parte del tesserato Solmi Franco del provvedimento di sospensione disposto dal Presidente della Sezione, provvedimento in seguito veniva annullato da questo Tribunale Federale. In particolare, egli si sarebbe intrattenuto all'interno della Sezione, rifiutando di andarsene.

In conseguenza, la Procura Federale dava avvio all'attività di indagine, consistita innanzitutto nel conferire incarico alla Dott.ssa Elena Sportelli, componente del Collegio dei Revisori dei Conti della UITS, di operare una verifica sulla regolarità contabile amministrativa della Sezione.

Così, all'uopo in data 11 ottobre 2024 la Procura Federale ordinava alla Sezione l'esibizione dei seguenti documenti:

- Estratti conto bancari 2021 e 2022 e 2024 fino al 30.09.2024 (2023 già in atti);
- Registro di cassa 2021, 2022 e 2023 e 2024 fino ad oggi;
- Dettaglio residui attivi e passivi 2021, 2022 e 2023;
- Bilanci di previsione 2021, 2022, 2023, 2024 e rendiconti consuntivi 2021, 2022 e 2023;
- Verbali consiglio direttivo 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Verbali assemblee dei soci 2021, 2022, 2023 e 2024;
- Registro carico e scarico munizioni con relative fatture di acquisto 2021, 2022, 2023 e 2023;
- Ricevute/ fatture verso enti e vigilanze emesse 2021, 2022, 2023 e 2024.
- Fatture d'acquisto 2023 e 2024

In considerazione della laboriosa e dettagliata verifica della situazione contabile ed amministrativa richiesta, la Procura Federale avanzava nei termini previsti dalla norma due richieste di proroga delle indagini che venivano accolte dalla Procura Generale dello Sport.

In data 10 gennaio 2025, la dottoressa Sportelli depositava la relazione, dalla quale emergevano le seguenti criticità, così come riportate nell'atto di deferimento.

*“a. quanto al consuntivo 2023, è emersa:*

*i. l'applicazione da parte della Sezione di quote di iscrizione e tesseramento inferiori a quelle indicate nel Manifesto UITS 2023 con una differenza di € 8.345,26 per la relativa annualità anche a causa del tesseramento di 4 Dirigenti Sezionali, 1 Tecnico e 1 Istruttore istituzionale senza il pagamento della relativa quota; da tali circostanze, si deduce logicamente che, stante la pubblicazione del listino delle quote, la differenza indicata al punto i) sia stata incassata in contanti e non registrata in contabilità;*



ii. *L'applicazione da parte della Sezione di quote comunque inferiori allo stesso listino pubblicato dalla stessa con una differenza in difetto di € 17.995,56.*

*Da tali circostanze, si deduce logicamente che, stante la pubblicazione del listino delle quote, la differenza indicata al punto i) sia stata incassata in contanti e non registrata in contabilità;*

*l'incasso per contanti delle fatture emesse a FCA Security e Sicuritalia nel 2023 (pag. 7 della relazione della Dott.ssa Sportelli), non risultando incassate sul conto corrente le somme di cui alle rispettive fatture e non risultando tra i residui attivi;*

iv. *Per quanto riguarda i residui al 31/12/2023, a. risulta un credito nei confronti della Unione Terre di Castelli per € 7.479,00 e uno nei confronti di Unione Comuni del Sorbara per € 3.910,00 rispetto ai quali crediti non esistono corrispondenti fatture, di conseguenza le relative indicazioni appaiono fittizie;*

*b. Per quanto riguarda l'Istituto di Sorveglianza Coopservice non vi è corrispondenza tra gli importi indicati come residui e quelli fatturati, operazioni che appaiono parimenti fittizie.*

*Appare dunque che si tratti di poste a residuo attivo per un totale di € 13.810,08 per una pura quadratura contabile di fine anno a cui non corrispondono effettivi documenti fiscali ed operazioni in favore della Sezione;*

v. *Per quanto riguarda il rendiconto di cassa dell'anno 2023, quanto ai proventi, c'è una differenza di € 30.543,42 tra gli importi indicati a consuntivo (€ 129.615,38) rispetto a quelli risultanti dai documenti fiscali registrati in contabilità (€ 99.071,96), il che fa ritenere che tale differenziale di importi sia circolato per contanti.*

*A tale riguardo, quanto ai costi, nel rendiconto sono riportate spese per direttori di tiro, commissari, ecc. per € 23.777,00, mentre le corrispondenti uscite dal conto corrente bancario ammontano ad € 3.115,76. Tale circostanza comprova la circolazione di contanti e il pagamento in tale forma dei compensi per tali soggetti, al di fuori della contabilità ufficiale.*

vi. *Quanto all'acquisto delle munizioni, non vi è poi corrispondenza tra il registro di magazzino e quello di carico e scarico con una differenza di 1.210 cartucce."*

L'attività di indagine proseguiva con l'escussione di alcuni tesserati della Sezione TSN di Modena, fra cui Ambrogio Bogani, Leone Pino, Marco Malagoli e Lorenzo Picierno.

Concluse le indagini, notificato il relativo atto di intendimento al deferimento, nel termine assegnato Luciano Mammi, Leonardo Bogani e Lorenzo Picierno chiedevano di essere sentiti, mentre Franco Redeghieri e Franco Solmi facevano pervenire memorie difensive.

Procedendo per *essentialia*, in sede di audizione, tutti e tre i deferiti sentiti respingevano le accuse mosse nei loro confronti ed il Presidente Mammi contestava le risultanze della verifica contabile e amministrativa, opponendo le conclusioni redatte dal proprio consulente, Dott. Paoletti, il cui elaborato depositava.



Parimenti, con loro memorie, anche i tesserati Solmi e Redeghieri insistevano per la insussistenza del fatto lesivo dell'altrui reputazione loro attribuito e, sul punto, la Procura Federale si rimetteva alla valutazione di questo Tribunale Federale per la sussistenza o meno della violazione contestata.

Con ordinanza ex art. 34, lett. c) del Regolamento di giustizia U.I.T.S. del 11 aprile 2025, il Presidente del Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta formulata dalla Procura, fissava l'udienza di trattazione per il 5 maggio 2025, ore 15.00.

Nei termini previsti dall'art. 34 lett. E) del RGS U.I.T.S., tutti gli incolpati inviavano memorie difensive.

In particolare, i deferiti MAMMI Luciano, BOGANI Leonardo e PICIERNO Lorenzo, depositavano richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell'art. 34 lett. b) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., con consenso espresso dalla Procura Federale, nei termini che seguono:

- per i deferiti MAMMI Luciano e BOGANI Leonardo, sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 1 e giorni 1;
- per il deferito PICIERNO Lorenzo, sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 9.

All'udienza del 5 maggio 2025 erano presenti collegati da remoto il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, il deferito Luciano MAMMI assistito dal difensore Avv. Francesco Pighi pure presente, il deferito Lorenzo PICIERNO assistito dal difensore Avv. Edoardo Buffagni, il deferito Leonardo BOGANI assistito dal difensore Avv. Mattia Simonetto, il deferito Franco SOLMI assistito dal difensore Avv. Simone Vaccari, a sua volta difensore anche del deferito Franco REDEGHIERI, assente.

Il Presidente del Tribunale, previa verifica della indisponibilità degli assistiti dell'Avv. Vaccari a definire il procedimento con patteggiamento, dava la parola al Procuratore Federale che insisteva nell'accoglimento delle istanze di patteggiamento quanto alla posizione dei primi tre deferiti, mentre per gli ultimi due si riportava al contenuto dell'atto di deferimento.

I difensori di Luciano MAMMI, Lorenzo PICIERNO e Leonardo BOGANI si riportavano al contenuto dell'accordo di applicazione pena raggiunto con la Procura Federale, mentre il difensore di Franco SOLMI e Franco REDEGHIERI concludeva nel merito insistendo per il proscioglimento dei propri assistiti.

Terminate quindi gli interventi delle parti, il Tribunale Federale ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in camera di consiglio ed all'esito, dava lettura del dispositivo.

## MOTIVI

Quanto alla posizione dei deferiti Luciano MAMMI, Lorenzo PICIERNO e Leonardo BOGANI il Tribunale Federale nell'operate le verifiche di cui all'art. 34 lett. B) del *Regolamento di Giustizia U.I.T.S.*, reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione concordata ai fini



dell'applicazione consensuale delle sanzioni, pertanto ne dichiara l'efficacia così definendo il procedimento a loro carico.

Quanto alle contestazioni mosse a Franco SOLMI e Franco REDEGHIERI, Il Tribunale Federale reputa che vadano prosciolti per insussistenza del fatto.

A tal proposito va precisato che, già a seguito della conclusione delle indagini preliminari, la Procura Federale aveva sottolineato come gli esposti presentati dal segretario sezionale BOGANI e dal Presidente MAMMI per conto della Sezione TSN di Modena nei confronti dei predetti, suscitassero *“qualche perplessità, apparendo l'iniziativa degli esponenti una reazione a quella di questi ultimi, mentre i singoli episodi riferiti dai sommari informativi non appaiono molto credibili, oltre che di oggettiva rilevanza.”*

Inoltre la Procura Federale, con riferimento precipuo alle audizioni dei soci, aveva evidenziato come costoro si fossero collegati per l'audizione da una postazione messa a disposizione dal legale della Sezione stessa, circostanza che potrebbe assumere rilevanza in merito alla credibilità delle dichiarazioni rese da costoro stessi. Tra l'altro, con riferimento alle dichiarazioni del socio Malagoli, si evidenzia come egli avesse un interesse specifico alla vicenda, essendo colui al quale il Presidente MAMMI aveva delegato le funzioni, in maniera indebita ad avviso di SOLMI e REDEGHIERI,

Quanto al primo aspetto, si rileva qui come appaia plausibile la circostanza, evidenziata anche dalla Procura Federale, che gli esposti presentati contro SOLMI e REDEGHIERI avessero i toni di una ritorsione, tesa a renderli poco credibili in ordine alla denuncia di irregolarità gestionali all'interno della Sezione TSN di Modena, da questi presentata.

Nel caso di specie, infatti, appare plausibile che vi fosse un interesse concreto a che essi fossero sostanzialmente esclusi dalla gestione della Sezione, come era già accaduto in occasione del provvedimento di sospensione emesso nei loro confronti dal Presidente Luciano MAMMI, annullato da questo Tribunale Federale a seguito di ricorso degli interessati

Inoltre, bene la Procura Federale, oltre a conferire scarsa attendibilità ai testi escussi, rileva la *“la sostanziale irrilevanza delle affermazioni loro imputate anche per difetto della comunicazione a più persone delle stesse (ciò con specifico riferimento all'affermazione riferita da Malagoli che “Mammi e Bogani erano dei ladri”)”*.

Conformemente, il Tribunale Federale ritiene che i tesserati vadano prosciolti. infatti difetta la prova dell'esistenza del fatto storico denunciato; e, anche se questo fosse invece accertato, resta comunque assente l'elemento della diffusione a più persone e quindi della pubblicità del dichiarato rilevanti ai fini della sussistenza della infrazione prevista all'art. 5, comma 1, lett. F) del *Regolamento di Giustizia U.I.T.S.*

Invero, a tale riguardo, dagli atti presenti nel procedimento appare provata l'assenza dalla provalazione ad una pluralità di soggetti delle frasi che sono imputate ai deferiti. Pertanto le esternazioni non possono essere ritenute pubbliche e, di conseguenza, disciplinarmente rilevanti.

**P.Q.M.**



Il Tribunale Federale, all'esito della camera di consiglio, così decidendo ai sensi dell'art. 34 lett. B) del Regolamento di Giustizia U.I.T.S., reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione convenuta su accordo tra le parti e per l'effetto applica a MAMMI Luciano e BOGANI Leonardo la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di anni 1 e giorni 1 ed a PICIERNO Lorenzo la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per la durata di mesi 9; proscioglie REDEGHIERI Franco e SOLMI Franco dall'illecito disciplinare loro ascritto perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, in modalità mista il 5 maggio 2025.

Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Presidente

Dott. Giuseppe Severini

Componente, estensore

Avv. Angela Inghilleri

Componente

Avv. Raffaella Vignotto